



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 dicembre 2008 (11.12)
(OR. en)**

15921/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0115 (COD)**

**CODEC 1590
CODIF 161
ENT 284
AGRIFORET 7
AGRILEG 208**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) - Risultato della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 17-20 novembre 2008)

I. INTRODUZIONE

A norma dell'articolo 80 del regolamento del Parlamento europeo, la relazione dell'on. Diana WALLIS (ALDE/ADLE - UK) è stata adottata senza emendamenti e senza discussione.

II. VOTAZIONE

La risoluzione legislativa del Parlamento europeo è riportata in allegato.

Sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata)
*****I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 novembre 2008 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata) (COM(2008)0351 – C6-0243/2008 – 2008/0115(COD))

(Procedura di codecisione – codificazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0351),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0243/2008),
 - visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi¹,
 - visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione giuridica (A6-0384/2008),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

¹ GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.